

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2680 del 26/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale MAGLIERI DANIELE con sede legale in Comune di Meldola, Via Roma n. 127. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlimpopoli, Via Giardino n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2773 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale MAGLIERI DANIELE con sede legale in Comune di Meldola, Via Roma n. 127. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlimpopoli, Via Giardino n. 7.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 04/01/2017, acquisita al Prot. Com.le 172 e da Arpae al PGFC/2017/177, dall'**Impresa Individuale MAGLIERI DANIELE** nella persona di Fiorenzo Cucchi, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Meldola, Via Roma n. 127, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlimpopoli, Via Giardino n. 7, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che in data 12/01/2017 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie inerenti l'impatto acustico, acquisite al Prot. Com.le 535 e da Arpae al PGFC/2017/502;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che in data 07/02/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento della pratica, acquisita al Prot. Com.le 2123 e da Arpae al PGFC/2017/1907;

Dato atto che in merito alla documentazione integrativa prodotta in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2156 del 08/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/1916 del 08/02/2017, il Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto segue *“Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale di cui in oggetto, ... con inclusa documentazione di impatto acustico fornita dalla ditta interessata (dichiarazione a firma dell'Arch. Eleonora Venzi in qualità di tecnico competente in acustica)...; Preso atto che da tale documentazione emerge il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti previsti dalle vigenti normative dell'attività sita in Forlimpopoli Via Giardino n. 7 della ditta Maglieri Daniele; con la presente si rilascia nulla-osta di valutazione d'impatto acustico alla ditta MAGLIERI DANIELE, per l'insediamento sito in Forlimpopoli, Via Giardino n. 7, riferito al procedimento in essere.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo- procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 8196 del 24/05/2017 a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli, ad oggetto *“Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta individuale MAGLIERI DANIELE – Via Giardino n. 7, Forlimpopoli (FC) - NULLA OSTA”*, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/7962;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale MAGLIERI DANIELE**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale MAGLIERI DANIELE** (P.IVA 01720940400), con sede legale in Comune di Meldola, Via Roma n. 127, **per l'insediamento adibito a lavanderia self service sito in Comune di Forlimpopoli, Via Giardino n. 7.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata in data 04/01/2017 Prot. 172 dal Sig. MAGLIERI DANIELE, in qualità di Legale Rappresentante della ditta individuale MAGLIERI DANIELE C.F. MGLDNL64M27F097U, nonché gestore dell'attività di lavanderia self-service sita in Forlimpopoli, via Giardino n. 7 (Fg. 18 mapp. 383), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali dell'attività medesima;
- Visto il parere favorevole di HERA S.p.a. n. 132674 del 14/12/2016 (già espresso in risposta alla prima istanza di richiesta AUA presentata il 12/09/2016, che prevedeva il medesimo impianto depurativo delle acque di scarico);

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Maglieri Daniele
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA GIARDINO, 7 - FORLIMPOPOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia self-service
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	850 mc/anno
Ricettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Decantazione/filtrazione su carboni attivi
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento in premessa indicato è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;

3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico,
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il Comune di Forlimpopoli si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto di decantazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - filtro a carboni attivi** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) Lo scarico di fondo dell'impianto di filtrazione e le acque di controlavaggio dei filtri non possono essere inviati direttamente allo scarico ma devono confluire in testa all'impianto stesso o smaltiti come rifiuto.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e

comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.